



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DI POPOLO</u>	<u>ANGELO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FRASCA</u>	<u>AVV FERDINANDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>STRACCIA</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 610/14
depositato il 30/05/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302919/2013 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302919/2013 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302919/2013 IRAP 2011
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

HTL FINTUR SRL
VIA CARDITO/TORANA SNC 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 610/14

UDIENZA DEL

18/11/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

858/05/15

PRONUNCIATA IL:

18/11/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/10/2015

Il Segretario

Antonio Imbriano

Con ricorso depositato in data 08/05/2014, la società ricorrente propone opposizione avverso l' avviso di accertamento n TFK030303035/2013, emesso per l'anno di imposta 2009, con il quale l'ufficio ha recuperato a tassazione componenti negativi, quali costi indeducibili relativi a maggior ammortamento per un imponibile di € 61.981,00, determinando così ai fini dell' ires la maggior imposta di € 17.044,00 ed ai fini dell' irap la maggiore imposta di € 2.987,00, oltre sanzioni ed interessi.

La detta rettifica è prospettata quale scaturente dalle risultanze rinvenienti dal processo verbale di constatazione redatto dall' Agenzia delle Entrate, con il quale, all' esito di verifica fiscale sostanziale, si contestava il conto "Fabbricati industriali" per aver la ricorrente cumulato nel valore del costo storico di E 3.178.561,36 sia fabbricati per loro natura ammortizzabili che quelli esclusi da detta procedura, effettuando l' ammortamento sull'intero importo.

La ricorrente contesta l' atto impugnato, eccependo in particolare che il bene è entrato in funzione nell' anno 2009 e che le opere realizzate al 31/12/2009 sono pari al 90% dell' intero complesso immobiliare.

L' Ufficio si è costituito depositando memoria con cui, dopo aver dedotto che " nel confermare la legittimità e fondatezza dell' avviso di accertamento, si ritiene di dover ridurre nel quantum la pretesa fiscale alla luce della rideterminazione dell'ufficio del coefficiente di ammortamento e per le considerazioni svolte per l'anno di imposta 2010, oggetto di mediazione tributaria, accettata dalla ricorrente , come da copia in allegati (che ha altresì condiviso la indeducibilità della quota relativa al fabbricato civile). Per effetto di ciò, gli ammortamenti indeducibili di cui all 'impugnato atto si fissano in € 25.063,00 (da € 61.981,00) ritenendo di utilizzare il criterio operato per l'anno 2010, ovvero di confermare per i fabbricati industriali la quota deducibile pari al 70%, dell'intero valore ammortizzato dalla ricorrente di € 83.546,00 (dato risultante dal bilancio), con il recupero del restante importo in considerazione della parte ancora in corso di costruzione e dunque non entrata in funzione (così come confermato dalla ricorrente per l'anno di imposta mediato) . Ne consegue la maggiore imposta ires di € 6.892,00, irap di € 1.208,00, oltre sanzioni ed interessi come per legge ", ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso può trovare accoglimento.

Con l' accertamento impugnato l' Ufficio ha contestato che dal controllo dei beni strumentali, è risultato che al conto " Fabbricati industriali " la Società ha cumulato nel valore del costo storico sia fabbricati che per loro natura e destinazione sono ammortizzabili, sia quelli esclusi da detta procedura di ammortamento, effettuando, quindi, ammortamento sull' intero importo, senza sottrarre il valore dei fabbricati non ammortizzabili.

Si è contestato, in particolare, che la ricorrente ha imputato al conto "fabbricati industriali" i seguenti immobili:

U. R. e

[Signature]

Unità immobiliare sita in Ariano Irpino (AV) alla via Torana, piano SI, censita in Catasto al foglio 101, Particella 1568, Sub 3 Categoria D/I;

Unità immobiliare sita in Ariano Irpino (AV) alla via Torana, piano TI- SI censita in Catasto al foglio 101, Particella 1568, Sub I Categoria D/8;

Unità immobiliare sita in Ariano Irpino (AV) alla via Torana, piano SI- 4 censita in Catasto al foglio 101, Particella 1568, Sub 2 Categoria in corso di costruzione;

Unità immobiliare sita in Ariano Irpino (AV) alla via Cardito 95, piano I scala B, censita in Catasto al foglio 101, Particella 1504, Sub 39 Categoria A/2, classe 2 consistenza 6,5;

Unità immobiliare sita in Ariano Irpino (AV) alla via Cardito 95, piano I scala B, censita in Catasto al foglio 101, Particella 1504, Sub IO Categoria C/6 classe 2 consistenza 18 mq.;

indicando nell' attivo dello stato patrimoniale alla voce B. II. I, senza alcuna destinazione un unico valore al netto degli ammortamenti, e, inoltre che, come evincibile dal registro dei cespiti, il valore dei fabbricati di civile abitazione su indicati è stato sommato al valore delle altre unità immobiliari, creando, come già detto, un unico sottoconto nelle immobilizzazioni materiali "fabbricati industriali".

Dal controllo sull'aliquota utilizzata per l'ammortamento del conto "fabbricati industriali" è emerso che la Società ha utilizzato più aliquote per lo stesso cespite, divise per anno di fatturazione per un totale ammortamento.

Con l' atto per cui è causa si deduce che la ricorrente ha erroneamente contabilizzato la quota di ammortamento, in quanto calcolata sull' intero valore dell' immobilizzazione materiale "fabbricati industriali" senza scorporare da essa il costo del fabbricato in corso di costruzione ed il costo del fabbricato per civile abitazione e sua pertinenza, e si è, pertanto, proceduto a ricalcolare la quota di ammortamento relativa all' immobilizzazione materiale "fabbricati industriali" sottraendo al valore cumulativo del costo storico il valore dei predetti cespiti non ammortizzabili, e, individuata la totale assenza di indicazioni utili a quantificare tale valore, si è ritenuto congruo il valore indicato nel Decreto n. 306 del 23.06.2009, emesso dalla Giunta Regionale della Campania, per la concessione definitiva e liquidazione del saldo relativo al contributo ricevuto per la realizzazione di un Centro Congressi con attività di ristorazione in Ariano Irpino (AV), così pervenendosi a recuperare a tassazione, ai sensi dell'art. 41/bis del DPR 600173, ai fini IRES ed IRAP, componenti negativi quali costi indeducibili relativi ad maggior ammortamento l' imponibile complessivo indicato nell' avviso.

L' accertamento e gli assunti con esso formulati si appalesano non condivisibili.

Dalle risultanze degli atti prodotti è dato ritrarre dimostrazione che il bene è entrato in funzione nell'anno 2009.

Dal pvg n°3 del 30/08/2013 risulta che " La parte dichiara che l'investimento è stato

Al. R. I.

effettuato negli anni 2006- 2007- 2008- 2009 come risulta dal registro cespite ammortizzabile ".

Dal pvg n° 7 del 6/9/2013 si rileva, al punto 3 del controllo fabbricati, l' unità immobiliare sito in Ariano Irpino alla Via Torana piano S1-4- censita in catasto al foglio 101 particella 1568 sub 2 categoria in corso di costruzione. Le altre unità immobiliari sono tutte ultimate.

L' art 102, comma I, TUIR DPR 22/12/1986 n° 917 recita " le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene"

L' immobile in oggetto è unico ed indivisibile; infatti nel cespite ammortizzabile è riportato come unico immobile, come riscontrabile dalla licenza edilizia prodotta.

L' anno di entrata in funzione è l' anno 2009, come rilevabile dalla circostanza che la società in detto anno ha esercitato l' attività, procedendo per essa a presentare dichiarazioni IVA 2009).

Dal punto di vista economico e fiscale è rilevante l' esercizio in cui il bene entra in funzione, e, cioè, quando è in grado di partecipare alla produzione del reddito, indipendentemente dalla sua completa ultimazione.

I verificatori nel pvg n°7 del 6/9/2013 elencano le casistiche di indeducibilità dell' ammortamento precisando che il processo di ammortamento è escluso in tutti i casi in cui il bene di proprietà dell' impresa non è strumentale all' esercizio dell' impresa medesima (beni merce, fabbricati di civile abitazione posseduti dall' azienda, aereomobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto che non siano destinati ad un utilizzo esclusivamente strumentale, terreni in quanto beni non deperibili).

Quindi, gli stessi verificatori nelle cause di esclusione non prevedono il parziale immobile non finito come causa di esclusione dall' ammortamento.

Risulta, inoltre, dalla perizia tecnica del 25/07/2008 dell' Arch. Rocco Lombardi che la società alla data del 07/03/2007 aveva già effettuato lavori per euro 700.000,00 che la regione Campania ha dichiarato ammissibili ma non rendicontabili. Tanto trova conferma nelle appostazioni dei bilanci al 31/12/2008.

La ricorrente ha evidenziato che i lavori di completamento non sono stati eseguiti e che, per l' ultimazione della predetta unità immobiliare sita in Ariano Irpino (AV) alla via Torana, piano S1-4 censita in Catasto al foglio 101, Particella 1568, Sub 2, in corso di costruzione, occorre la somma di euro 410.570,00 come da preventivo della ditta COGESUD del 30/12/2009. Dalla perizia del 07/02/2014 dell' arch. Rocco Lombardi risulta che le opere realizzate al 31/12/2009 sono pari al 90% dell' intero complesso immobiliare.

L' edificio industriale ultimato è pari al 90% del fabbricato e di conseguenza del costo

A R

4

storico rilevato in bilancio, non a quello indicato nel decreto come sostenuto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la società ha sostenuto costi superiori a quello dell' investimento .

L' immobile è unico e quindi non era divisibile la parte di immobile finito da quello in corso di costruzione; di conseguenza risultano congrue le aliquote applicate, e, pertanto, l' ammortamento si appalesa interamente deducibile.

Ne consegue l' avviso di accertamento de quo, basato esclusivamente su presunzioni semplici, non può essere condiviso.

Sussistono giusti motivi per compensarsi le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso come in motivazione. Spese compensate .

Avellino, li 18 novembre 2014

Il Relatore



Il Presidente

